

TARES - DL 102/2013

Per il 2013 i Comuni possono stabilire di applicare con un regolamento la componente della Tares per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prevista dal decreto "Salva Italia".

La tariffa deve essere commisurata alla quantità e qualità medie di rifiuti per unità di superficie e deve essere comunque assicurata l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio. I Comuni possono stabilire anche ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dalla normativa Tares le quali però devono trovare copertura nelle risorse del prelievo stesso.

Resta aperta la definizione dell'applicazione della Tares e della sua eventuale trasformazione in "Service Tax" (di cui, comunque, il provvedimento non fa cenno) che dovrebbe comunque essere ricompresa in un complessivo riordino della tassazione immobiliare. La Nota di aggiornamento del Def fa riferimento esplicitamente alla sostituzione dell'Imu con una *service tax*.

La Tares è il tributo che deve coprire integralmente il costo del servizio di gestione dei rifiuti secondo il principio "chi inquina paga", l'Imu è l'imposizione sul valore patrimoniale dell'immobile, la Tares contemplava anche una quota aggiuntiva (0,30 euro a metro quadro) per coprire il costo dei servizi indivisibili, e l'addizionale comunale all'Irpef colpisce il reddito: il riordino complessivo dovrà necessariamente tener conto della diversa natura dei tributi, delle relative aliquote e della distribuzione del gettito, nonché del carico tributario complessivo.